

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina, a decorrere dall'anno accademico 2011-12 ai sensi dell'art. 5 del CCNI del 12.07.2011, le modalità e le procedure per l'attribuzione al personale docente di ore di didattica aggiuntiva e l'affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, nonché per la determinazione dei relativi compensi.

Art. 2

(Definizioni)

1. Per **attività didattica relativa al settore disciplinare di titolarità** si intende l'attività didattica svolta dal singolo docente nei seguenti ambiti:

- a) i campi disciplinari ricompresi nel settore artistico disciplinare di inquadramento del docente, come determinati dalla tabella B annessa al D.M. 30.09.2009 n. 124 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello;
- b) le discipline dei corsi accademici sperimentali biennali afferenti al medesimo settore artistico disciplinare, come determinate dal Consiglio accademico.
- c) le discipline dei corsi pre-accademici afferenti al medesimo settore artistico disciplinare, come determinate dal Consiglio accademico.

3. Per **monte-ore annuo contrattuale** di docenza si intende quello previsto dall'art. 12 del C.C.N.L. 04.08.2010.


4. È definita **attività didattica (svolta) in ore aggiuntive** l'attività didattica relativa al settore disciplinare di titolarità, svolta dal docente oltre il monte-ore annuo contrattuale.

5. È definita **attività didattica aggiuntiva** l'attività didattica al di fuori del settore disciplinare di titolarità, svolta sulla base di specifico incarico da docente che ne abbia le competenze riconosciute dal Consiglio accademico.

Art. 3

(Attività didattiche retribuibili)

1. Ai sensi del presente regolamento sono retribuibili le attività didattiche aggiuntive e quelle in ore aggiuntive svolte dal singolo docente sulla base di specifico incarico e oltre il monte-ore annuo contrattuale.



REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA.

2. Le attività didattiche retribuibili sono compensate nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti minimi e massimi determinati dall'art. 5, comma 4, del C.C.N.I.
3. Nel computo delle ore aggiuntive retribuibili possono essere incluse le ore necessarie per l'attività di relatore o correlatore delle prove finali e/o delle tesi, da compensarsi forfettariamente nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.
4. Dal computo delle attività didattiche retribuibili sono escluse le ore necessarie per lo svolgimento degli esami.
5. Eventuali incarichi di produzione e di ricerca, non inclusi o eccedenti rispetto al monte-ore contrattuale di docenza, sono retribuiti attraverso il Fondo d'istituto, e perciò non concorrono alla formazione e al computo delle attività retribuibili ai sensi del presente regolamento.
6. In prima applicazione le attività didattiche retribuibili sono compensate nella misura prevista dalla tabella A allegata al presente regolamento

Art. 4


(Individuazione esigenze aggiuntive e copertura finanziaria)

1. Sulla base della programmazione annuale approvata dal Consiglio accademico, il Direttore comunica al Consiglio di amministrazione le esigenze didattiche per il cui espletamento si rende necessario prevedere l'attribuzione di didattica aggiuntiva.
2. Il Consiglio di amministrazione, considerata la disponibilità a bilancio, individua le risorse necessarie, delibera l'affidamento degli incarichi assicurandone la contestuale copertura finanziaria e autorizza il Direttore all'adozione dei relativi provvedimenti.
3. In corso d'anno, sulla base di motivate ulteriori esigenze o di un ridimensionamento della previsione iniziale, le risorse di cui al comma 2 possono essere integrate o ridotte dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5

(Modalità di conferimento)

1. L'impegno didattico di ciascun docente è quantificato nell'ambito della programmazione individuale effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, del CCNL siglato il 16.02.2005, nonché delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio accademico.




REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA.

2. Il conferimento di ore aggiuntive nell'ambito delle discipline di titolarità avviene con criteri di equità, anche interdisciplinare, nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo conto – per l'individuazione dei destinatari - delle linee di indirizzo relative alla programmazione individuale stabilite dal Consiglio accademico. In caso di disponibilità di più di un docente titolare, il conferimento di particolari moduli didattici viene effettuato sulla base del prioritario requisito di maggiore specifica esperienza professionale.
3. È fatta salva la dichiarazione di non disponibilità all'espletamento di ore o attività aggiuntive, esprimibile esclusivamente da parte di quei docenti il cui impegno di lavoro sia almeno pari a quello previsto dal monte-ore annuo contrattuale.
4. Per il conferimento di incarichi di didattica aggiuntiva, in assenza di titolarità o nel caso in cui nessun docente titolare offra la propria disponibilità, il Direttore acquisisce eventuali disponibilità di altri docenti. La valutazione delle disponibilità viene effettuata dal Consiglio Accademico sulla base del prioritario requisito di esperienza professionale e competenza nella disciplina in oggetto e, a seguire, sulla base di criteri di eventuali affinità della disciplina in oggetto con quella di titolarità.
5. Il Direttore, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e nei limiti della previsione di bilancio determinata dal Consiglio di Amministrazione, conferisce ai docenti ore aggiuntive o incarichi di didattica aggiuntiva, tenuto conto delle esigenze didattico formative dell'istituzione.

Art. 6

(Verifica dell'attività didattica aggiuntiva e liquidazione dei compensi)

1. Ai fini del computo del monte orario di ciascun docente fanno fede, per ogni corso, il registro previsto dall'art. 25, comma 5, del CCNL siglato il 16.02.2005, e la rilevazione della presenza con le modalità previste dall'art. 10, comma 9 del medesimo CCNL, come introdotto dall'art. 4, comma 3, del CCNL siglato il 04.08.2010.
2. Il registro, che va costantemente aggiornato e tenuto in Conservatorio a disposizione per eventuali verifiche, deve essere definitivamente depositato alla chiusura dei corsi e comunque non oltre il mese di settembre di ogni anno, completo in ogni sua parte e sottoscritto dal docente. Nel registro vanno indicate le attività didattiche effettivamente svolte che abbiano avuto come destinatari uno o più studenti del Conservatorio effettivamente presenti alla lezione.
3. Per le finalità di cui ai punti precedenti è ammesso l'utilizzo del registro informatico. In prima applicazione, e fino alla conclusione della fase sperimentale della procedura informatica, l'utilizzo è previsto su base volontaria d'intesa con la Direzione.



**Conservatorio
di musica
Giuseppe
Tartini**
Trieste

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA.

4. Il Direttore, verificato l'assolvimento del monte-ore annuo contrattuale da parte del docente, autorizza la liquidazione dei compensi relativi alla didattica aggiuntiva effettivamente svolta, comunque entro e non oltre i limiti previsionali degli incarichi conferiti.

Il Presidente
(avv. Mario Diego)